

## AUTOCERTIFICAZIONE PER MATRIMONIO

### Richiesta di Nulla Osta alla celebrazione del matrimonio all'estero di cittadino italiano

Io sottoscritto (Nome e Cognome) .....

intendo contrarre matrimonio nelle Filippine con il/la seguente cittadino/a .....

Nome: ..... Cognome: .....

Per tale motivo ed al fine di ottenere il certificato di nulla osta al matrimonio da presentare alle Autorità Filippine, consapevole della responsabilità penale cui potrò incorrere in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero (art. 76 del DPR 445/2000):

**Autocertifico** ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000:

di essere nato/a il ..... a .....

di essere residente in .....

con recapito telefonico ..... e-mail .....

di essere cittadino/a italiano/a

di soddisfare i requisiti relativi all'età richiesti dall'art. 84 del C. C.

di non essere interdetto/a e di non avere in corso istanza di interdizione (art. 85 C.C.)

di essere di stato libero (art. 86 C.C.)

di non avere vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione con la persona che intendo sposare (art. 87 C.C.)

di non essere stato/a condannato/a per omicidio consumato o tentato sul coniuge della persona che intendo sposare (art. 88 C.C.)

che, ai sensi dell'Articolo 89 C.C., sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (se il nubendo è di sesso femminile).

**Dichiaro** inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che il nubendo straniero (futuro sposo/a):

Nome: ..... Cognome: .....

data e luogo di nascita .....

residente in .....

recapito telefonico ..... e-mail .....

non si trova nelle succitate condizioni ostative previste dagli articoli dall'84 all'89\* del Codice Civile italiano.

Manila, .....

Firma .....

\*

Art. 84 C.C.: I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Art. 85 C.C.: Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Art. 86 C.C.: Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 87 C.C. Non possono contrarre matrimonio gli ascendenti e discendenti in linea retta; i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; lo zio/a e la /il nipote; gli Affini in linea collaterale in secondo grado; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato ed i figli dell'adottante; l'adottato ed il coniuge dell'adottante.

Art. 88 C.C. Non possono contrarre matrimonio le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Art. 89 C.C. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio il matrimonio è stato dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 122 per impotenza anche soltanto a generare a generare di uno dei coniugi